

COMUNE DI MONTESCUDO

PROVINCIA DI RIMINI

ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 37 Reg.

Seduta del 28/07/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI 2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese luglio alle ore 21:00 nella Sala Consiliare del Comune suintestato.

Alla 1^a convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presente	Assente
CASTELLARI Elena	Sindaco	X	
GOZZI Ruggero	Consigliere	X	
ARCANGELI Gilberto	Consigliere	X	
GUIDUCCI Carlo	Consigliere	X	
BAFFONI Gianluca	Consigliere	X	
BERTOZZI Antonio	Consigliere	X	
BUCCI Alice	Consigliere	X	
CONTI Enrico	Consigliere		X
FIORANI Mirco	Consigliere	X	
GIANNINI Matteo	Consigliere	X	
SCOZIA A:Mattia	Consigliere		X
TORRIANI Simona	Consigliere	X	
TONINI Gilberto	Consigliere	X	

Presenti N. 11

Assenti N. 2

Assegnati N. 13

In Carica N. 13

E' presente l'Assessore Esterno: Sanchi Claudia.

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri: Conti, Scozia. Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede la Dott.ssa Elena Castellari, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furi, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

La seduta è PUBBLICA.

Nominati scrutatori i Signori: Bucci, Tonini, Baffoni

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;

Viste le circolari del Ministero dell'Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;

Premesso che sulla proposta effettuata dall' AREA ECONOMICO - FINANZIARIA sono stati espressi i seguenti pareri:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;

ai sensi dell'art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diversi prelievi, disciplinati dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705, che verranno applicati decorrere dal 1° gennaio 2014;

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VERIFICATO che con il presente atto si intende intervenire a disciplinare la componente I.U.C. relativa alla tassa per la copertura dei costi per i servizi indivisibili (TASI);

PRESO ATTO che le disposizioni da adottare per la gestione della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili sono riportate nel regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C.-TASI, approvato con apposita delibera di Consiglio Comunale;

RILEVATO che il suddetto regolamento riporta i criteri e le modalità di applicazione del tributo sui servizi indivisibili, nonché i criteri e le modalità per riconoscere le agevolazioni e determinare le aliquote da deliberare;

VERIFICATO che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio del Comune di Montescudo, comprese le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, con esclusione di quelle espressamente esentate dalla normativa di riferimento;

ATTESO che il comma 669, della Legge n. 147/2013, avente ad oggetto il presupposto impositivo della TASI, lo individua nel *“possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli”*;

EVIDENZIATO che la TASI è dovuta *“da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari”*, così come indicato nella disposizione sopra richiamata;

DATO ATTO che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi, il soggetto passivo è colui che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI;

PRESO ATTO altresì che al comma 681 viene specificato che: *“nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare”*.

RIMARCATO che le regolamentari approvate sono conformi al dettato dell'art. 52, del D.Lgs. n. 446/97, che riconosce potestà regolamentare ai Comuni, così come confermata dall'art. 14, comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011, recante *“disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”* e dall'art. 1, comma 702, della richiamata Legge n. 147/2013;

VERIFICATO che le agevolazioni disciplinate dal regolamento comunale rispettano i vincoli della normativa richiamata;

VISTA la disciplina concernente le modalità di calcolo della nuova tassa sui servizi indivisibili che, per la gran parte, mutua le disposizioni dalla normativa IMU;

PRECISATO che la base imponibile a cui fare riferimento, per l'applicazione dell'aliquota deliberata dal Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell'IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota di base per l'applicazione della TASI è stabilita nella misura dell'1 per mille ed il Comune, con apposita delibera di Consiglio Comunale, può decidere di ridurre la predetta misura, fino all'azzeramento, in ragione della potestà regolamentare statuita dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RILEVATO che il comma 677 dispone inoltre che il Comune *“può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile”*, specificando che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, salvo la possibilità di incrementare la stessa nella misura dello 0,8 per mille, pur in adozione alle specifiche misure introdotte dal legislatore;

CONSIDERATO, in particolare, che le modifiche intervenute ad opera del D.L. 6 marzo 2014, n.16, applicabili per il solo anno 2014, sanciscono che: *“per lo stesso anno 2014,*

nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”;

TENUTO CONTO che questa amministrazione non intende avvalersi della predetta facoltà;

RILEVATO altresì che la stessa amministrazione ritiene opportuno, per le peculiarità del territorio comunale, azzerare l'aliquota TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011);

VERIFICATO che, al fine di mantenere un'entrata di bilancio che consente di mantenere gli equilibri si rende necessario applicare le seguenti aliquote:

<i>categoria</i>	<i>Aliquota</i>
<i>Abitazione principale e relativa pertinenza</i>	<i>2,5 per mille</i>
<i>Fabbricati strumentali all'attività d'impresa agricola</i>	<i>0,0 per mille</i>
<i>Fabbricati locati a canone concordato con contratto regolarmente registrato</i>	<i>1.5 per mille</i>
<i>Fabbricati concessi in comodato con contratto registrato</i>	<i>1.5 per mille</i>
<i>Immobili di imprese costruttrici non locati, in attesa di vendita (beni merce)</i>	<i>1.5 per mille</i>
<i>Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/86, o posseduti dai soggetti passivi dell'imposta IRES classificati nelle seguenti categorie catastali C1,C2,C4, C3,D7,D1,D3,D6,D8</i>	<i>1.5 per mille</i>
<i>Tutti gli altri fabbricati e aree edificabili</i>	<i>0,0 per mille</i>

PRESO ATTO che, applicando le aliquote suddette vengono rispettati i vincoli della normativa vigente, come può essere verificabile consultando la tabella che segue:

Aliquote			Tipologia immobile
IMU	TASI	TOT	
esenti	2,5	2,5	<i>Abitazione principale e relativa pertinenza</i>
4,0	1,0	5,0	<i>Abitazione principale e relativa pertinenza in</i>

			<i>categoria A/1, A/8 e A/9</i>
esenti	0,0	0,0	<i>Fabbricati strumentali all'attività d'impresa agricola</i>
7,6	1,5	9,1	<i>Fabbricati locati a canone concordato con contratto regolarmente registrato</i>
7,6	1,5	9,1	<i>Fabbricati concessi in comodato con contratto registrato</i>
esente	1,5	1,5	<i>Immobili di imprese costruttrici non locati, in attesa di vendita (beni merce)</i>
10,6	0,0	10,6	<i>Aree edificabili</i>
10,6	esenti	10,6	<i>Terreni agricoli</i>
10,6	0,0	10,6	<i>Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/86, o posseduti dai soggetti passivi dell'imposta IRES classificati nelle seguenti categorie catastali C1,C2,C4, C3,D7,D1,D3,D6,D8</i>
esenti	1,5	1,5	<i>Altri immobili</i>

RITENUTO di dover agevolare i proprietari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione di quelle incluse in categoria A/1, A/8 e A/9, in presenza di nuclei familiari con difficoltà socio-economiche;

CONSIDERATO che al fine di ridurre il carico fiscale si ritiene opportuno consentire l'applicazione di una detrazione di euro 100,00 quando si è in presenza di uno dei seguenti casi:

a. soggetti passivi che, alla data del primo gennaio dell'anno a cui si riferisce l'imposta, hanno compiuto il 65° anno di età, percepiscono la pensione e appartengono ad un nucleo familiare composto solamente da persone ultrasessantacinquenni,

b. soggetti passivi appartenenti ad un nucleo familiare in cui sia presente uno o più soggetti con invalidità non inferiore al 67%;

c. soggetti passivi che, alla data del primo gennaio dell'anno a cui si riferisce l'imposta, non hanno ancora compiuto il 35° anno di età ed hanno in corso la restituzione del mutuo contratto per l'acquisto di prima casa, adibita ad abitazione principale ed appartengono ad un nucleo familiare composto esclusivamente da soggetti con età inferiore ai 35 anni;

d. soggetti passivi, licenziati nei 18 mesi che precedono il periodo d'imposta di riferimento, escludendo le attività a carattere stagionale, che risultano ancora disoccupati al primo gennaio dell'anno a cui si riferisce l'imposta ed hanno in corso la restituzione del mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, adibita ad abitazione principale; detti soggetti devono appartenere ad un nucleo familiare in cui eventuali soggetti in età lavorativa, non siano impiegati a tempo indeterminato o non siano titolari di partita I.V.A.;

e. soggetti passivi divorziati, legalmente separati, vedovi o nubili/celibi, appartenenti ad un nucleo familiare in cui sono presenti solo figli a carico dello stesso soggetto passivo;

f. soggetti passivi che appartengono ad un nucleo familiare costituito dai genitori e da tre o più figli a carico oppure da un solo genitore con almeno tre figli a carico;

g. soggetti passivi che appartengono ad un nucleo familiare costituito dai genitori e figli con handicap regolarmente;

ATTESO che per beneficiare della detrazione indicata al precedente punto i soggetti passivi devono presentare apposita richiesta al fine di certificare il possesso dei requisiti anzi detti, nonché un ISEE (Indicatore Situazione Economica equivalente) non superiore a quello sotto indicato:

- per i soggetti di cui al punto a), b), c), d) ed e) il valore ISEE non deve superare euro 12.000,00 in caso di nucleo monofamiliare ed euro 20.000,00 negli altri casi,
- per i soggetti di cui al punto f) e g) il valore ISEE non deve superare euro 25.000,00;

RILEVATO che l'istanza, che dovrà indicare le generalità del oggetto passivo, i dati catastali del fabbricato assoggettato all'imposta ed i requisiti necessari, dovrà pervenire al Comune di Montescudo, ufficio tributi, mediante consegna diretta o trasmissione con posta raccomandata o via fax entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta di riferimento;

RIMARCATO che in assenza di istanza non potrà essere applicata l'agevolazione in parola;

VERIFICATO che i servizi indivisibili del Comune sono i seguenti:

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
Biblioteche, musei e pinacoteche
Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale
Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
Illuminazione pubblica e servizi connessi
Urbanistica e gestione del territorio
Servizio idrico integrato
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente
Servizio necroscopico e cimiteriale

PRESO ATTO che i costi che trovano copertura con la TASI sono i seguenti:

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
Illuminazione pubblica e servizi connessi
Urbanistica e gestione del territorio
Servizio idrico integrato

RILEVATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RILEVATO altresì che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la

pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, nonché della comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014;

PRESO ATTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTA la relazione del responsabile del servizio;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il parere favorevole espresso in data 18/07/2014 dal Responsabile dei Tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

VISTO altresì, il parere del revisore unico, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012,

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

P R O P O N E

1. **DI RITENERE**, tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI APPROVARE**, le seguenti aliquote relative alla I.U.C.-TASI da applicare per l'anno d'imposta 2014:

categoria	Aliquota
<i>Abitazione principale e relativa pertinenza</i>	<i>2,5 per mille</i>
<i>Fabbricati strumentali all'attività d'impresa agricola</i>	<i>0,0 per mille</i>
<i>Fabbricati locati a canone concordato con contratto regolarmente registrato</i>	<i>1.5 per mille</i>
<i>Fabbricati concessi in comodato con contratto registrato</i>	<i>1.5 per mille</i>
<i>Immobili di imprese costruttrici non locati, in attesa di</i>	<i>1.5 per mille</i>

<i>vendita (beni merce)</i>	
<i>Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/86, o posseduti dai soggetti passivi dell'imposta IRES classificati nelle seguenti categorie catastali C1,C2,C4, C3,D7,D1,D3,D6,D8</i>	<i>1,5 per mille</i>
<i>Tutti gli altri fabbricati e aree edificabili</i>	<i>0,0 per mille</i>

3. **DI DARE ATTO** che le motivazioni che hanno condotto all'approvazione della misura delle predette aliquote sono illustrate in premessa;
4. **DI DARE ATTO** che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;
5. **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'imposta unica comunale per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), si rinvia alle norme di legge ed al regolamento comunale per la disciplina della stessa;
6. **DI DARE ATTO** che saranno applicate detrazioni pari ad euro 100,00 si è in presenza di uno dei seguenti casi:
 - a. soggetti passivi che, alla data del primo gennaio dell'anno a cui si riferisce l'imposta, hanno compiuto il 65° anno di età, percepiscono la pensione e appartengono ad un nucleo familiare composto solamente da persone ultrasessantacinquenni,
 - b. soggetti passivi appartenenti ad un nucleo familiare in cui sia presente uno o più soggetti con invalidità non inferiore al 67%;
 - c. soggetti passivi che, alla data del primo gennaio dell'anno a cui si riferisce l'imposta, non hanno ancora compiuto il 35° anno di età ed hanno in corso la restituzione del mutuo contratto per l'acquisto di prima casa, adibita ad abitazione principale ed appartengono ad un nucleo familiare composto esclusivamente da soggetti con età inferiore ai 35 anni;
 - d. soggetti passivi, licenziati nei 18 mesi che precedono il periodo d'imposta di riferimento, escludendo le attività a carattere stagionale, che risultano ancora disoccupati al primo gennaio dell'anno a cui si riferisce l'imposta ed hanno in corso la restituzione del mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, adibita ad abitazione principale; detti soggetti devono appartenere ad un nucleo familiare in cui eventuali soggetti in età lavorativa, non siano impiegati a tempo indeterminato o non siano titolari di partita I.V.A.;
 - e. soggetti passivi divorziati, legalmente separati, vedovi o nubili/celibi, appartenenti ad un nucleo familiare in cui sono presenti solo figli a carico dello stesso soggetto passivo;
 - f. soggetti passivi che appartengono ad un nucleo familiare costituito dai genitori e da tre o più figli a carico oppure da un solo genitore con almeno tre figli a carico;
 - g. soggetti passivi che appartengono ad un nucleo familiare costituito dai genitori e figli con handicap regolarmente;
7. **DI DARE ALTRESI' ATTO CHE** per beneficiare delle detrazioni indicate al precedente punto i soggetti passivi devono presentare apposita richiesta al fine di certificare il possesso dei requisiti anzi detti, nonché un ISEE (Indicatore Situazione Economica equivalente) non superiore a quello sotto indicato:

- per i soggetti di cui al punto a), b), c), d) ed e) il valore ISEE non deve superare euro 12.000,00 in caso di nucleo monofamiliare ed euro 20.000,00 negli altri casi,
- per i soggetti di cui al punto f) e g) il valore ISEE non deve superare euro 25.000,00;

8. **DI PROVVEDERE** alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità indicate dal Comunicato del 28 febbraio 2014 prot. n. 4033 del M.E.F.;
9. **DI DARE ATTO** che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa;
10. **DI DICHIARARE** immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco espone l'argomento;

Dopodichè,

Con 11 voti favorevoli espressi per alzata di mano dagli 11 Consiglieri presenti e votanti, esito proclamato dal Sindaco presidente ed accertato con l'ausilio degli infrascritti scrutatori

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione, il cui esito, proclamato dal Sindaco - Presidente ed accertato con l'ausilio degli infrascritti scrutatori è il seguente: 13 voti favorevoli resi nei modi di legge dai 13 Consiglieri presenti immediatamente eseguibile ai sensi art.134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Castellari

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Rosanna Furi

Lì, **05/08/2014**

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Anna Salvatori

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l'abrogazione disposta dalla legge costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall'entrata in vigore della stessa. A partire dall'8 Novembre 2001 i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l'invio agli organi regionali di controllo degli atti amministrativi di legittimità.

Il sottoscritto responsabile dell'Ufficio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ◇ è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 05/08/2014 al 20/08/2014 senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);
- ◇ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del T.U.EE.LL. n.267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì 30/08/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori